



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice VANIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2020**

Modifiche all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di potenziamento degli itinerari ciclopedonali per il raggiungimento dei plessi scolastici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende apportare delle modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine del potenziamento degli itinerari ciclopedonali per il raggiungimento dei plessi scolastici.

Il tema della sicurezza nella circolazione, in prossimità delle aree cittadine scolastiche, riveste profili di centralità e non vi si può prescindere ma va al contempo raccordato con altre esigenze fortemente avvertite e delle quali occorre tener conto nella programmazione dell'intera viabilità cittadina.

Per questo, la presente iniziativa legislativa intende mettere a disposizione degli enti, a tutti i livelli istituzionali, delle risorse, quale quota parte dei proventi deri-

vanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni di cui al codice della strada, per il potenziamento degli itinerari ciclopedonali, così come definiti all'articolo 2, comma 3, lettera *F-bis*, del medesimo codice, dando priorità assoluta alla creazione ovvero al potenziamento di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici.

Viene così offerta alle Amministrazioni coinvolte la possibilità di ripensare la progettazione dei complessivi itinerari ciclopedonali cittadini in funzione della creazione di una viabilità a servizio degli studenti, di tutte le età, e delle loro famiglie per raggiungere i complessi scolastici in sicurezza e con facilità.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, lettera *a)*, le parole: « e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione » sono sostituite dalle seguenti: « , per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione, nonché per il potenziamento degli itinerari ciclopedonali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *F-bis*, del presente codice, dando priorità alla creazione ovvero al potenziamento di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici, sentito il Ministero dell'istruzione »;

*b)* al comma 4, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e pedonale, con particolare riferimento al potenziamento degli itinerari ciclopedonali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *F-bis*, dando priorità alla creazione ovvero al potenziamento di percorsi pedonali e ciclabili finalizzati al raggiungimento dei plessi scolastici ».

€ 1,00